



Decisione/0987/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4838/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4838/TFNSVE/2025-2026, 4838 - Ricorso proposto dalla società AASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL MONTEROTONDO (matricola 934093) contro la società A.S.D. SORA CALCIO 1907(matr.951467) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore POZZI ALESSANDRO (matricola 2258420)

in data 27 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL MONTEROTONDO (ma-tricola 934093) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Eco-nomiche, avverso la società A.S.D. SORA CALCIO 1907(matr.951467), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore ALESSAN-DRO POZZI (matricola 2258420).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione alle-gata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 189,00 (centottantanove/00), come da attestazione rilasciata dal-la Piattaforma Telematica



Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. SORA CALCIO 1907(matr.951467) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL MONTERO-TONDO (matricola 934093), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore ALESSANDRO POZZI (matricola 2258420), nella misura di euro 189,00 (centottantanove/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai